

TI_GERICHTE 11.2022.51 vom 23. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.51

FR: TI_GERICHTE 11.2022.51 du 23 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2022.51 del 23 maggio 2022

Regeste

Ricusa del perito giudiziario

Erwägungen

E. 2

Al reclamo RE 1 allega tutta una serie di documenti che tuttavia figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio alla Camera. La produzione di tali documenti si rivela quindi superflua.

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, riassunte le condizioni per ricusare un perito giudiziario, ha ricordato che nella fattispecie l'istanza si fonda sul contenuto del messaggio di posta elettronica trasmesso il 12 gennaio 2022 da CO 1 alla sua patrocinatrice e da questa prodotta “per trasparenza” in Pretura. A mente sua, “non vi è dubbio – il patrocinatore di parte convenuta non lo contesta – che senza discuterne con la cliente, questi ha ritenuto corretto trasmettere una mail che evidentemente presenta un tono confidenziale, quasi si trattasse di un resoconto informale cliente/avvocato, il cui tenore poteva apparire equivoco, tanto che ha richiesto la successiva sua interpretazione da parte dello spesso legale (cfr. scritto 24 gennaio 2022 del patrocinatore di CO 1). Sia come sia, il riferito letterale che CO 1 riporta aver detto il perito, avulso dal contesto dialettico in cui è avvenuto, non può certamente costituire motivo per giustificare la sua ricusa. Men che meno, può essere un motivo di ricusa il successivo colloquio (in precedenza agendato), avuto dal perito con RE 1”. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.

E. 4

con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2 in: SZZP/RSPC 2022 pag. 5) .

E. 5

Come ha ricordato il Pretore aggiunto, nel caso specifico RE 1 ha postulato la ricusa della psicoterapeuta dopo avere letto il contenuto del noto messaggio di posta elettronica inoltrato da CO 1 alla propria patrocinatrice e da questa prodotta agli atti (sopra, lett. D). Invitata dal Pretore aggiunto a esprimersi sull'istanza di ricusa, con osservazioni del 21 gennaio 2022 la perita ha sostanzialmente rimproverato alla patrocinatrice della moglie di avere comunicato al Pretore quanto le aveva confidenzialmente riferito la cliente e ha rilevato quanto segue: Concordo che il signor RE 1, giustamente, si sia sentito attaccato e giudicato, ma sottolineo più che da un mio presunto pregiudizio, da un agito intempestivo e alquanto poco congruo dell'avvocato di controparte. Se ritiene compromesso il rapporto di fiducia con la scrivente, mi spiace, ma comprendo perfettamente la ricusa.

E. 6

Con il Pretore aggiunto si può convenire che il resoconto dell'incontro esposto da CO 1 nel messaggio di posta elettronica alla propria patrocinatrice, “avulso dal contesto dialettico in cui è avvenuto”, non basta per giustificare una ricusazione. Più problematica è la risposta della perita all'istanza in cui, oltre a non negare le affermazioni riprodotte dalla moglie, riconosce anzi che, così come riportate nello scritto, quelle affermazioni possono effettivamente avere indotto il marito a ritenersi già giudicato. Con simili esternazioni essa ha destato così l'impressione, anche in una persona ragionevole e spassionata, di essersi già formata un'opinione sul comportamento del marito prima ancora di averlo sentito. Ciò potrebbe avere quindi un'incidenza ai fini delle risultanze peritali sotto il profilo della parità di trattamento, tant'è che per la moglie l'incontro era “andato bene” proprio perché, a parere dell'esperta, i fatti descritti della vita coniugale “sono ■da manuale la violenza domestica' e gli atteggiamenti aggressivi che hanno” soggetti del genere “con il partner purtroppo molto spesso li hanno con i figli”. Sarà fors'anche sem-brata un'impressione puramente soggettiva della peritanda, ma avere reso pubblica tale opinione senza smentita da parte della perita, lascia oggettivamente planare il dubbio sulla neutralità di quest'ultima. Certo, per la perita il tutto è piuttosto riconducibile alla decisione della patrocinatrice della moglie di comunicare immediatamente al Pretore aggiunto “parole riferite e confidenziali”. Il che potrà anche essere vero, ma per finire la perita medesima ammette sostanzialmente che quel messaggio può avere compromesso il rapporto di fiducia con uno dei due peritandi. Visto il contesto del referto specialistico, volto ad accertare le capacità genitoriali di RE 1 per l'affidamento di S_____ e le relazioni personali con il figlio, così come l'acceso conflitto tra genitori, la perizia dev'essere assunta da un esperto sopra ogni sospetto e la di lui imparzialità va finanche apprezzata con rigore. Mentre in concreto la posizione della perita può oggettivamente dare l'impressione che l'esito del referto sia già deciso. Ciò permette di concludere che sussistono, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a suscitare timore di parzialità – anche soltanto apparente – dell'esperta. In simili circostanze la decisione del Pretore aggiunto non può essere condivisa. Se ne conclude che il reclamo, fondato, merita accoglimento. E siccome nella fattispecie la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), questa Camera può riformare direttamente la decisione impugnata, disponendo la ricusa della perita.

E. 7

Le spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto tuttavia CO 1 non ha proposto di respingere il reclamo, dichiarandosi “indifferente all'esito” del procedimento. Conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili. Né essa può ritenersi avere indotto il primo giudice in errore, ciò che avrebbe potuto giustificare – se mai – un addebito delle spese (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Quanto al Cantone Ticino, lo Stato non può essere tenuto alla rifusione di ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami). In merito alle spese processuali e alle ripetibili di prima sede, che il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere e ad assegnare, il reclamante nemmeno allude a ragioni che giustificerebbero la modifica di tale disciplina.

E. 8

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la ricusa-zione – seppure la decisione impugnata non abbia carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.